



CUNIVERSITÀ CUSANO

DECRETO n. 23/2024

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Unicusano;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, art.23;

VISTO il Decreto rettorale n. 604/2022 del 30.09.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di contratti per conferimento incarichi di docenza;

VISTO il Decreto rettorale n. 296/2023 del 15.11.2023, con il quale è stato emanato il Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'emanazione del nuovo Regolamento in materia di contratti per conferimento incarichi di docenza;

VISTA la delibera del Senato accademico del 30.01.2024, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento in materia di contratti per conferimento incarichi di docenza;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il nuovo Regolamento in materia di contratti per conferimento incarichi di docenza.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 31 gennaio 2024

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI PER
CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA
(EX ART.23 LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240)



UNIVERSITÀ
CUSANO

REG DIP – Regolamento interno recante la disciplina dei Professori a contratto – Pag. 2 di 7

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA
Via Don Carlo Gnocchi, 3 – 00166 ROMA
TEL. 06.70307312 – FAX 06.45678379 – www.unicusano.it - unicusano@pec.it
P.IVA 09073721004

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI INSEGNAMENTI	4
ART. 3 – REQUISITI	4
ART. 4 – INCOMPATIBILITA'	4
ART. 5 – SELEZIONE DEI CANDIDATI	4
ART. 6 – AVVISO DI SELEZIONE	4
ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	5
ART. 8 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA	5
ART. 9 – OGGETTO E STIPULA DEL CONTRATTO	5
ART. 10 – DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO	6
ART. 11 – RETRIBUZIONE	6
ART. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI PROFESSORI A CONTRATTO TITOLARI DI INSEGNAMENTO	
UFFICIALE	6
ART. 13 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	6
ART. 14 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA	7

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA

Art. 1) Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la procedura per la selezione e la stipula di contratti di diritto privato dell'Unicusano – Università telematica Roma – di seguito denominata “Università”, aventi ad oggetto l'insegnamento o lo svolgimento di attività didattiche integrative dei corsi di cui all'art. 2, nonché le modalità di partecipazione dei Professori a contratto agli organi accademici collegiali e i casi d'incompatibilità con l'attività didattica.

Art. 2) Tipologia degli insegnamenti

L'Università, secondo le norme del presente Regolamento e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio o con fondi aggiuntivi derivanti da finanziamenti dall'esterno, determina, in sede di programmazione didattica annuale ovvero, per far fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, i contratti di diritto privato da stipulare, avente ad oggetto gli insegnamenti ufficiali dei corsi di:

- ✓ laurea;
- ✓ laurea magistrale;
- ✓ scuola di specializzazione;
- ✓ dottorato di ricerca;
- ✓ master

necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti anche dal potenziamento dell'offerta formativa e per assicurare lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali ovvero di risultati di particolari ricerche.

Art. 3) Requisiti

Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati:

- ✓ a docenti e ricercatori di altre Università anche straniere o a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico;
- ✓ ad esperti appartenenti ad enti pubblici e privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. In tal caso, l'individuazione dell'esperto che assumerà l'incarico può avvenire secondo modalità concordate fra l'Università e l'Istituzione contraente anche in deroga a quelle previste dal presente Regolamento, ma con modalità che garantiscano in ogni caso una adeguata valutazione della preparazione scientifica e/o professionale del candidato. La qualificazione scientifica e/o professionale dovrà essere comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o professionali, secondo le procedure del presente regolamento.

Art. 4) Incompatibilità

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i Professori a contratto possono svolgere altre attività, purché le stesse non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Università.

Art. 5) Selezione dei candidati

La scelta del soggetto con cui stipulare un contratto di insegnamento avviene a seguito di procedura di valutazione comparativa dei candidati secondo le norme del presente Regolamento.

In deroga alle procedure di cui agli articoli successivi, gli Organi preposti possono conferire un incarico di insegnamento in corsi ufficiali o integrativi ad eminenti studiosi di chiara fama e di altissima qualificazione.

Possono, altresì, essere conferiti direttamente incarichi di insegnamento a soggetti abilitati, secondo le procedure di legge, all'insegnamento universitario, a coloro che ricoprono cariche di vertice nelle Istituzioni di cultura e di formazione nazionali ed estere ovvero al personale docente strutturato presso l'Unicusano o a soggetti che già rivestano la qualifica di professore a contratto per l'Unicusano.

Art. 6) Avviso di selezione

Ciascuna procedura di valutazione comparativa si apre mediante emanazione, da parte del Direttore di Dipartimento competente, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, di un avviso nel quale sono indicati oltre alle attività didattiche che si intendono affidare, i requisiti scientifici e professionali che devono essere in possesso dei candidati.

L'avviso di selezione deve espressamente prevedere i seguenti elementi:

- ✓ la denominazione dell'attività formativa, il settore scientifico – disciplinare di riferimento, l'indicazione della durata e del numero di crediti formativi assegnati;
- ✓ i contenuti didattici e le modalità di insegnamento previste (sessioni on line, sessioni registrate, etc.);
- ✓ il compenso loro da attribuire;
- ✓ le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 7 giorni dalla pubblicazione del bando, salvo i casi di motivata urgenza a provvedere;

Dall'avviso è data notizia sul sito istituzionale dell'Università.

Art. 7) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera e sottoscritta dalla persona interessata, deve essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nel bando di selezione.

Alla domanda sono allegati: un curriculum dell'attività scientifica, didattica e/o professionale ed ogni altro titolo

o documento che il candidato ritenga utile per la valutazione.

Art. 8) Procedura di valutazione comparativa

Il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di stipula del contratto anche sulla base delle risultanze dell'analisi informale delle domande pervenute effettuata da una commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento e formata dal Direttore del Dipartimento e un Professore/Ricercatore.

In caso di rinuncia del candidato precedentemente individuato, il Consiglio di Dipartimento può richiedere alla medesima commissione di esprimersi nuovamente per l'individuazione di un secondo profilo o, in alternativa, può stabilire di procedere all'emanazione di un nuovo bando.

Nel caso in cui l'assegnazione dell'incarico comporti per l'Ateneo una nuova voce di spesa rispetto alla programmazione annuale, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia insindacabilmente sulla proposta, tenuto conto dell'autonoma attività gestionale e negoziale dell'Università.

Art. 9) Oggetto e Stipula del contratto

Il contratto deve contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, della data di inizio e termine dello stesso, dell'importo, delle attività formative oggetto della prestazione e della relativa durata in ore, della tipologia del corso, delle modalità di svolgimento, del numero minimo di ore da dedicare al ricevimento degli studenti nonché degli obblighi connessi alla verifica delle attività. Qualora lo studioso o esperto contraente sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 10 – Durata e rinnovo del contratto

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati. Il Direttore di Dipartimento può tuttavia, con propria deliberazione da adottarsi anno per anno sulla base di una positiva e motivata valutazione dell'attività svolta dal docente a contratto nell'anno accademico precedente, proporre la stipula del contratto con lo stesso docente.

Art. 11 – Retribuzione

La corresponsione del compenso, qualora previsto, è effettuata, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'incarico, previa presentazione da parte del Professore a contratto del registro delle lezioni impartite.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento, se retribuiti, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

La retribuzione deve essere indicata nel contratto, al lordo delle ritenute previdenziali, fiscali a carico del prestatore.

Art. 12 – Diritti e doveri dei Professori a contratto titolari di insegnamento ufficiale

I Professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali ai sensi del presente Regolamento tengono il corso di insegnamento, ufficiale o integrativo, che è stato loro affidato e svolgono altresì le attività didattiche connesse al corso stesso.

Partecipano comunque alle commissioni degli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, nonché all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

Partecipano inoltre alle attività di orientamento e assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi predisposti dai Coordinatori dei Corsi. Possono assegnare tesi di laurea e coordinarne lo svolgimento. Prendono parte alle sedute di Coordinamento nei limiti fissati dalle rispettive convocazioni.

I Professori a contratto presentano al Coordinatore dei Corsi di Studi, al termine del corso, il registro delle lezioni impartite e una dettagliata relazione finale sull'attività svolta.

Art. 13 – Risoluzione per inadempimento

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione notificata all'interessato, senza che l'interessato possa rivendicare alcun compenso.

Art. 14 – Norme finali e di salvaguardia

Per quanto non espressamente regolamentato in questa sede, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di contratti.